

Abstracts

Maurizio Migliori, *Se non c'è verità non può esserci il dubbio / If there is no truth, there can be no doubt*

Questo testo assume come premessa la complessità della realtà. Ciò richiede di procedere con grande cautela, al fine di poter identificare la migliore tesi nella nostra situazione.

Il dubbio appare come un momento decisivo per la nascita della filosofia moderna, ma a vantaggio della verità. Cartesio propone il dubbio in forma iperbolica per identificare una verità indubitabile, il Cogito. Nel corso dei secoli il ruolo della verità e del dubbio ha subito un'evoluzione straordinaria. L'affermazione delle scienze comportava una visione assoluta della verità. Di conseguenza, la razionalità sembra essere solo quella della scienza, condannando tutto il resto all'arbitrarietà o alla tradizione. Eppure la scienza stessa ha preso atto dei suoi limiti ed è diventata probabilistica. D'altra parte, in una società individualista e globalizzata la verità sembra essere in crisi, mentre il dubbio conferma la debolezza di ogni giudizio.

È pertanto necessario evitare posizioni unilaterali e riflettere innanzitutto sulla nostra «società liquida». La liquidità è innegabile, ma lo è anche la stabilità di un'infinità di dati. In questo contesto, sia la verità che il dubbio sembrano problematici. Molto meglio quindi ragionare in termini di «pensiero critico» che affronta la complessità usando un approccio multifocale. Devono essere usati paradigmi diversi, sempre ricordando i grandi limiti delle capacità umane. In questo modo è possibile opporsi sia alle posizioni assolute che al relativismo, riconoscendo anche i diversi sensi della verità (ad esempio la verità della fede è su un altro piano).

This text assumes the complexity of reality as a premise. This requires us to proceed with great caution, in order to be able to identify the best thesis in our situation.

The doubt appears as a decisive moment to the birth of modern philosophy, but to the advantage of truth. Descartes proposes the doubt in a hyperbolic form to identify an indubitable truth, the Cogito. Over the centuries the role of truth and doubt undergo an extraordinary evolution. The affirmation of the sciences entailed an absolute vision of the truth. Consequently, rationality seems to be only that of science, condemning everything else to arbitrariness or tradition. Yet science itself has taken note of its limitations and has become probabilistic. On the other hand, in

an individualistic and globalized society the truth seems to be in crisis, while doubt confirms the weakness of any judgment.

It is therefore necessary to avoid unilateral positions and to reflect first of all on our “liquid society”. Liquidity is undeniable, but so is the stability of infinity of data. In this context, both truth and doubt appear problematic. Much better therefore to reason in terms of “critical thinking” that deals with complexity using a multifocal approach. Different paradigms must be used, always remembering the great limits of human abilities. In this way it is possible to oppose both absolute positions as well as relativism, recognizing also the different senses of truth (for example the truth of faith is on another plane).

Parole chiave / Keywords: Scientismo, pensiero critico, paradigma, assoluto, relativismo / Scientism, critical thinking, paradigm, absolute, relativism.

Michel Porret, Dei delitti e delle pene: *il modello del patibolo nel dubbio beccariano* / On Crimes and Punishments: *the gibbet paradigm in Beccarian hermeneutics*

Durante l'Illuminismo, sostenendo la moderazione del regime penale e l'abolizione della pena di morte, il riformatore milanese Beccaria sfida la tradizione della giustizia patibolare come strumento di violenza legale nell'espressione dell'egemonia del diritto di punire. Con una risonanza cosmopolita, il suo progetto intellettuale delinea l'orizzonte di attesa dello Stato liberale per fondare la città politica giusta.

During the Enlightenment, promoting the moderation of the penal regime and the abolition of the death penalty, the Milanese reformer Beccaria challenged the tradition of scaffold justice as a device of legal and state violence for the punishing hegemony. With a cosmopolitan resonance, his intellectual project outlines the word to come for the liberal state and the human rights city.

Parole chiave / Keywords: Arbitrario, diritto di punire, illuminismo, stato liberale, patibolo / Arbitrary power, gallows, enlightenment, liberal state, right to punish.

Massimo Vogliotti, «Una lacrima nell'occhio della legge». Sul dubbio del giurista tra diritto e letteratura / «A tear in the eye of the law». On the jurist's doubt between law and literature

Dopo un lungo periodo di rimozione, il dubbio è tornato ad essere l'orizzonte invalicabile del giurista, il suo abito quotidiano. All'origine di questo ritorno vi è la riscoperta, nel secondo dopoguerra, della natura pratica del sapere giuridico e il conseguente ristabilimento del dualismo del diritto. In questo nuovo scenario, introdotto con un'incursione nel romanzo di Victor Hugo *I miserabili*, occorre immaginare un nuovo modello di educazione giuridica che non si esprima più all'indicativo, ma al congiuntivo.

After a long period of removal, the doubt has once again become the insurmountable horizon of the jurist, his daily habit. At the origin of this return

there is the rediscovery, after the Second World War, of the practical nature of legal knowledge and the consequent re-establishment of the dualism of law. In this new context, introduced with a foray into Victor Hugo's novel *Les misérables*, we need to imagine a new model of legal education that no longer expresses itself in the indicative, but in the subjunctive mood.

Parole chiave / Keywords: diritto e letteratura, modernità, certezza, dubbio, formazione giuridica / law and literature, modernity, certainty, doubt, legal education.

Fiorella Giusberti, *Il ragionevole dubbio / The reasonable doubt*

Il processo ragionato del giudice non può essere interpretato come un unico metro di giudizio di un ragionamento dimostrativo, formale, di tipo deduttivo, ma si basa anche, in larga misura, su inferenze di tipo induttivo e genera conclusioni il cui contenuto non è interamente incluso nelle premesse. Di fatto il ragionamento probatorio è costitutivamente legato alla probabilità, oggetto di indagine della psicologia cognitiva, che ha studiato molti aspetti della decisione in condizioni di incertezza, e di rischio, cioè quando l'individuo non possiede tutte le informazioni necessarie per giungere ad una conclusione certa, ma solamente probabile, oltre ogni ragionevole dubbio.

The judge's reasoning process cannot be interpreted as a single yardstick of a demonstrative, formal, deductive reasoning, but it is also based, to a large extent, on inductive inferences and generates conclusions whose content is not entirely included in the premises. In fact, probative reasoning is constitutively linked to probability, investigated by cognitive psychology, which has studied many aspects of the decision in conditions of uncertainty, and risk, that is, when the individual does not have all the necessary information to reach a certain, but only probable, conclusion, beyond any reasonable doubt.

Parole chiave / Keywords: ragionevole dubbio, decidere in condizioni di rischio, ragionamento giuridico / reasonable doubt, risk decision making, legal reasoning.

Paola Nicolini, *Il ruolo attivo della mente umana nella percezione e interpretazione del mondo sociale: tra dispositivi innati e culture di appartenenza / The active role of human mind in the perception and interpretation of the social world: between innate devices and culture*

Dal punto di vista della psicologia scientifica, la mente umana ha un ruolo attivo nella conoscenza di sé, degli altri e del mondo, per il suo stesso modo di funzionare, con procedure proprie e dispositivi innati.

From the point of view of scientific psychology, human mind has an active role in the knowledge of self, of others and of the world, because of its own way of functioning, with its own procedures and innate devices.

Parole chiave / Keywords: rappresentazioni mentali, rappresentazioni sociali, stereotipi, pregiudizi, culture / mental representations, social representations, stereotypes, prejudices, cultures.

Claudio Luzzati, *Alla luce del dubbio. La razionalità giuridica tra scetticismo e artificio* / *In light of doubt. The legal rationality between skepticism and artifice*

Non tutti i dubbi sono uguali. Lasciando da parte il caso dell'incertezza patologica, qui si distingue in particolare l'ipotesi del dubbio metodologico, ossia del dubbio finalizzato al progresso di un programma di ricerca, e l'ipotesi del dubbio filosofico dove riaffiorano sempre le stesse domande. Si vuole inoltre difendere l'illuminismo giuridico dalle tendenze nichilistiche. Le vecchie certezze, i "dogmi", su cui la dottrina si cullava sono crollate. Né i dubbi possono colmarsi facendo ricorso ad una sapienza riposta. Al contrario, per rendere il diritto conoscibile, o meglio determinabile intersoggettivamente, necessitiamo di standard formali e procedure condivise. Su tali formalismi si fondano le istanze di controllo interne ai sistemi giuridici e, in ultima analisi, il garantismo.

Not all doubts are equal. Leaving aside the case of pathological uncertainty, here we distinguish in particular the hypothesis of methodological doubt, that is, the doubt instrumental to development of a research program, and the hypothesis of philosophical doubt, where the same questions always resurface. We want moreover to defend legal enlightenment from nihilistic tendencies. Actually, the old certainties, or "dogmas", on which legal doctrine rested, have collapsed. Nor can doubts be resolved by resorting to a hidden wisdom. On the contrary, to make the law capable of being known, or better publicly determined, we need formal standards and shared procedures. Such mechanisms are the ground on which depends the possibility of constitutional control and the implementation of the rule of law.

Parole chiave / Keywords: concetti essenzialmente contestati, dubbio metodologico, neutralità liberale, nichilismo, illuminismo giuridico / essentially contested concepts, methodologic doubt, liberal neutrality, nihilism, legal enlightenment.

Ettore Dezza, «Sanctius est impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare». *I dubbi del giudice e le risposte del giurista nel consilium I, 133 di Giasone del Maino* / «Sanctius est impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare». *The judge's doubts and the jurist's replies in Giasone del Maino's consilium I, 133*

In un *consilium iudiciale* redatto nel 1487 Giasone del Maino risponde agli interrogativi rivoltigli dal podestà di Treviso sul tema dell'impunità riconosciuta all'uccisore di un bandito. In questa occasione il giurista affronta una serie di snodi cruciali della giustizia penale, tra i quali figurano, oltre all'omicidio e al bando, la confessione, la legittima difesa e la contumacia. Il *consilium* si segnala per l'accurata ricerca da parte del giurista dei principi generali sui quali basare la concreta

amministrazione della giustizia, e si colloca lungo un itinerario dottrinale di ampio respiro culturale inteso a mitigare gli aspetti di maggiore arbitrarietà e violenza che caratterizzano il sistema penale nell'età del diritto comune.

In a *consilium iudiciale* drawn up in 1487 Giasone del Maino answers the questions raised by the podestà of Treviso on the issue of impunity granted for those who kill a *bannitus*. On this occasion, the jurist faces a series of crucial points of criminal justice, which include, in addition to the murder and the ban, confession, self-defense and trial *in absentia*. On one side, this *consilium* must be noted for the careful research by the jurist of the general principles on which to base the concrete administration of justice. On the other side, it is located along a doctrinal itinerary of broad cultural scope intended to mitigate the aspects of greater arbitrariness and violence that characterize the criminal law system in the age of *ius commune*.

Parole chiave / Keywords: Giasone del Maino, *consilia*, bando, omicidio, confessione, legittima difesa, contumacia / Giasone del Maino, *consilia*, ban, murder, confession, self-defense, trial *in absentia*.

Floriana Colao, *Dubbio, certezza, decisione, verità. La coscienza del giudice e l'interpretazione del giurista nella giustizia civile dall'età moderna all'«età dell'incertezza»* / *Doubt, certainty, decision, truth. The conscience of the judge and the interpretation of the jurist in civil justice from the modern age to the «age of uncertainty»*

Il saggio illustra alcune riflessioni della dottrina giuridica sulle sequenze dubbio-certezza e decisione-verità. Si inizia ad esaminare la funzione dei *dubia* del giudice alle parti nel processo civile, dalle radici canonistiche delle «cause dubbie nei giudizi civili» a De Luca, Barbacovi, Bosellini, Romagnosi, il *Progetto* di Chiovenda, la *Relazione* di Calamandrei al 'codice Grandi'. Si considera poi la riflessione sull'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice civile italiano del 1865, che rende il «dubbio giuridico» un «valore per la giurisprudenza» (Del Vecchio, Brunetti, Ascarelli). Si ricostruisce il dibattito sui «dubbi dell'inesperto» e la «logica del giudice» (Guido Calogero, Calamandrei), e sui «dubbi» sul «costo della certezza della legge», l'«infallibilità del legislatore» (Carnelutti). Il saggio rileva che «dopo la «catastrofe» Capogrossi poneva «dubbi sulla Costituzione», e che Carnelutti vedeva nel dubbio l'architrave della prova, un «rimedio», «che cerca la verità». Satta (auto) rappresentava la «scienza che dubita di sè»; la «crisi» – parola chiave degli anni Cinquanta – suggeriva ai giuristi di guardare al «giudizio» come alla «tutela del diritto»; il «formalismo legislativo» non pareva appagare la ricerca della «verità». Calamandrei rivedeva quanto sostenuto in *Il giudice e lo storico*, a proposito di una verità «senza aggettivi»; metteva in scena un «giudicante», che «doveva accontentarsi di un surrogato di verità che è la verosimiglianza». Carnelutti scriveva di «verità formale», «fissazione formale dei fatti». Capogrossi invitava giuristi e giudici a «credere nella verità» – posta fuori della «forza e della frode» – per «decidere, che è veramente la fine del dubbio». Nei primi anni Novanta Bobbio ha richiamato gli intellettuali a «seminare dubbi, non raccogliere certezze»; l'«odierna 'incertezza' del

diritto» pone al giurista domande cruciali (Alpa, Grossi, Irti, Garapon, Giovanni Perlingieri).

The essay illustrates some reflections of the legal doctrine on the doubt-certainty and decision-truth sequences. We begin to examine the function of the judge's *dubia* to the parties in the civil trial, from the canonical roots in the «dubious causes in the civil judgments» to De Luca, Barbacovi, Bosellini, Romagnosi, the Chiovenda *Project*, the Calamandrei *Report* to the 'Grandi code'. We then consider the debate on art. 3 of the preliminary provisions of the Italian civil code of 1865, which makes «legal doubt» a «value for jurisprudence» (Del Vecchio, Brunetti, Ascarelli). The essay reconstructs the discussion on the «doubts of the inexperienced» and the «logic of the judge» (Guido Calogero, Calamandrei), and on the «doubts» on the «cost of legal certainty», the «infallibility of the legislator» (Carnelutti). The essay notes that «after the catastrophe» Capogrossi posed «doubts about the Constitution», and that Carnelutti saw in doubt the lintel of evidence in civil trial, a «remedy», «that seeks the truth». Satta (self) represented the «science that doubts itself»; the «crisis» – the key word of the 1950s – suggested that jurists look at «judgment» as «protection of the right»; «legislative formalism» did not seem to satisfy the search for «truth». Calamandrei revised what was argued in *The judge and the historian*, about a truth «without adjectives»; staged a «judge», who «had to be satisfied with a surrogate of truth which is verisimilitude». Carnelutti wrote about a «formal truth», a «formal fixation of the facts». Capogrossi invited jurists and judges to «believe in the truth» – placed outside the «force and fraud» – to «decide, which is truly the end of the doubt». In the early nineties Bobbio called intellectuals to «sow doubts, not to gather certainties»; today's «legal uncertainty» poses crucial questions for the jurist (Alpa, Grossi, Irti, Garapon, Giovanni Perlingieri).

Parole chiave / Keywords: Storia della giustizia civile, interpretazione e coscienza del giudice, culture dei giuristi nel Novecento / History of civil justice, Interpretation and conscience of the judge, Cultures of jurists in the twentieth century.

Giacomo Pace Gravina, «*A-t-on, dans un âge si tendre, une volonté certaine?*»: «*dubbi*» e «*certezze*» sull'imputabilità minorile tra Otto e Novecento / «*A-t-on, dans un âge si tendre, une volonté certaine?*»: «*Doubts*» and «*certainties*» about child imputability between nineteenth and twentieth century

La storia dell'imputabilità minorile è disseminata da dubbi. Il saggio ne ricostruisce le vicende nell'età contemporanea, dal concetto di «Discernimento» alla «Capacità di intendere e di volere» del Codice Rocco: dopo circa un secolo dalla sua promulgazione, siamo ancora lontani da certezze in questo campo.

The history of criminal responsibility of minors is littered with doubts. The essay reconstructs its events in the contemporary age, from the concept of «Discernment» to the «mental Capacity» of the Italian Criminal Code: after about a century after its promulgation, we are still far from certainties in this field.

Parole chiave / Keywords: Imputabilità, discernimento, capacità di intendere

e di volere, Codice Penale italiano (1930), Mittermaier / Criminal responsibility of minors, Discernment, Mental Capacity, Italian Criminal Code (1930), Mittermaier.

Marco Nicola Miletto, *Ombre sull'innocenza. La formula dubitativa nel processo penale dell'Italia liberale / Shadows on Innocence. Dismissal With Prejudice in Criminal Procedure of Liberal Italy*

Il saggio ricostruisce le vicende della cd. formula dubitativa nella procedura penale dell'Italia liberale, entro l'arco cronologico ricompreso tra i primi due codici di rito del Regno unitario (1865-1913). La disciplina s'imperniava intorno al proscioglimento istruttorio per insufficienza d'indizi e all'assoluzione dibattimentale per non provata reità. Poiché il proscioglimento 'dubitativo' istruttorio consentiva la riapertura delle indagini, dottrina e giurisprudenza si interrogavano sulla corretta interpretazione della singola pronuncia liberatoria, nel timore che il pienamente prosciolto si vedesse accostato al prosciolto sul quale residuava l'ombra del sospetto. Al di là dei tecnicismi, dall'incrocio tra leggi tutt'altro che lineari, serrati confronti dottrinali ed espedienti giurisprudenziali emerge una tensione anzitutto ideologica tra le istanze del garantismo liberale a protezione dell'onore e le più o meno confessabili nostalgie del *non liquet*. L'indagine si diffonde su due cruciali tornanti del dibattito pubblico: la riforma del casellario giudiziale, laboratorio di sperimentazione progressista; e il varo del codice Finocchiaro-Aprile, che anche sul versante dell'insufficienza di prove non fu in grado di mantenere sino in fondo le premesse riformistiche dei primi progetti.

The essay describes the evolution of the so-called doubtful formula in the Italian criminal procedure during the period 1865-1913 (dates of the two first Kingdom codes). The laws established acquittals due both to insufficiency of evidence (at the end of the investigations) and unproven guilt (at the end of trial). The first type allowed the reopening of the investigation: therefore scholars and jurisprudence studied criteria to distinguish the 'fully' acquitted from the acquitted on which the shadow of doubt remained. The exegetical question implied an ideological opposition between supporters of liberal guarantees and nostalgics of *non liquet*. The research focuses on two moments of passionate public debate: the reform of court records (1902) and the processing of Finocchiaro-Aprile's code (1913).

Parole chiave / Keywords: Insufficienza di prove, non provata reità, proscioglimento, assoluzione, formula dubitativa, Casellario giudiziale, Codice di procedura penale 1913, *Non liquet* / Insufficient evidence, Not proven guilty, Dismissal with prejudice, Dismissal without prejudice, Doubtful formula, Court Records, Code of criminal procedure 1913, *Non liquet*.

Domenico Pulitanò, *Il dubbio e il paradigma penalistico della certezza. Una ricognizione di problemi / The doubt and the criminal paradigm of certainty. An overview of problems*

Il dubbio è per la giustizia penale il criterio regolatore del paradigma cognitivo del garantismo, che richiede conformità alla legge e verificabilità empirica. Presuppone l'idea di verità come corrispondenza e l'uso scettico dell'idea di verità. Ha a che fare, in modi diversi, sia con l'ermeneutica giuridica e con giudizi di valore, sia con i giudizi di fatto.

Doubt is for criminal justice the regulatory criterion of the cognitive paradigm of garantism, which requires compliance with the law and empirical verifiability. It presupposes the idea of truth as correspondence and the skeptical use of the idea of truth. It has to do, in different ways, both with legal hermeneutics and with value judgements, and with factual judgements.

Parole chiave / Keywords: dubbio, verità, legalità, valori / doubt, truth, legality, values.

Roberto Bartoli, *Dubbio e certezza nel diritto penale / Doubt and certainty in criminal law*

Il diritto penale necessita di certezza restringendo al massimo l'operatività di eventuali dubbi, perché attraverso la certezza si soddisfano ineludibili esigenze di garanzia. Tuttavia, a un'analisi più approfondita, ci si rende conto che il diritto penale è una realtà molto complessa e articolata in una molteplicità di componenti, contesti e prospettive rispetto ai quali la dicotomia certezza/dubbio assume significati diversi e peculiari. Muovendo da questa premessa, l'Autore analizza la valenza della certezza e del dubbio nel diritto processuale penale e nel diritto penale sostanziale, nonché nelle scelte di incriminazione, nella formulazione/interpretazione della legge, nella imputazione causale e colposa dell'evento, fino alla colpevolezza e ai giudizi di pericolosità.

Criminal law requires certainty by restricting as far as possible the operation of any doubts, because through certainty unavoidable guarantee requirements are satisfied. However, upon a more in-depth analysis, we realize that criminal law is a very complex reality and articulated in a multiplicity of components, contexts and perspectives with respect to which the certainty / doubt dichotomy takes on different and peculiar meanings. Starting from this premise, the Author analyzes the value of certainty and doubt in criminal procedural law and in substantive criminal law, as well as in the choices of incrimination, in the formulation / interpretation of the law, in the causal and culpable imputation of the event, up to the guilt and dangerousness judgments.

Parole chiave / Keywords: Dubbio, certezza, diritto penale materiale, diritto penale processuale / Doubt, Certainty, criminal law, criminal procedure.

Grazia Mannozi, *A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice / Each in his own doubt: offender, victim, public prosecutor and judge*

Il dubbio ha una duplice proiezione concettuale: sotto il profilo *statico* si

manifesta come una sorta di irresolutezza rispetto alla scelta tra argomenti contrari; sotto quello dinamico esso ha invece una funzione metodologica e una capacità euristica. Ci si propone, in questo scritto, di analizzare la rilevanza che il sistema penale riconosce al dubbio rispetto a quattro attori del processo: il reo, la vittima, il pubblico ministero e il giudice. In particolare, si cerca di verificare se il livello di rilevanza e di accettazione del dubbio nell'ambito del sistema, e in relazione all'accertamento della colpevolezza dell'autore di reato, possa variare in relazione al tipo di risposta sanzionatoria prevista della legge e/o al criterio di legittimazione delle norme penali.

Doubt has a twofold conceptual projection: under the *static* profile it appears as a sort of irresoluteness with respect to the choice between contrary arguments; under the *dynamic* one, it has a methodological function and a heuristic capacity. This paper intends to analyze the relevance that the penal system recognizes to doubt with respect to four actors in the process: the offender, the victim, the prosecutor and the judge. In particular, it tries to verify whether the level of relevance and acceptance of the doubt within the system, and in relation to ascertaining the offender's responsibility, may vary in relation to the type of sanction provided by the law and / or the legitimacy criterion for the criminal justice system.

Parole chiave / Keywords: dubbio, dilemma, giudice, vittima, reo, pubblico ministero, processo adversary, patteggiamento, giudizio abbreviato, sospensione del processo, messa alla prova, clausola BARD, ragionevole dubbio, presunzione di innocenza, propensione alla denuncia, colpa, rischio / doubt, dilemma, judge, victim, offender, prosecutor, adversary trial, plea bargaining, summary trial, judgment, suspension of trial, probation, BARD clause, reasonable doubt, presumption of innocence, propensity to report crimes, guilt, risk.